

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2004

che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(2004) 4563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/857/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, e in particolare gli articoli 3, paragrafo 1 e 16, oltre che l'articolo 21a, paragrafo 1, primo trattino,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/222/CE⁽⁴⁾ della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

(2) Per assicurare la trasparenza e l'armonizzazione dei codici per taluni trattamenti specifici elencati nelle tabelle delle parti II e III all'allegato della decisione 97/222/CE, è necessario modificare e chiarire alcune note in riferimento all'origine e alla provenienza della carne fresca.

(3) Nella descrizione dei territori regionalizzati della parte I dell'allegato alla decisione 97/222/CE, ci sono riferimenti non più aggiornati ad una legislazione che è stata abrogata e sostituita da nuovi atti. È quindi necessario aggiornare tali riferimenti. Anche i codici corrispondenti dei territori e dei trattamenti specifici nella parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

(4) Pertanto, le parti I, II e IV dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.

(5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/222/CE della Commissione è modificata come segue:

1) La parte I dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato I di questa decisione.

2) La parte II dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato II di questa decisione.

3) La parte IV dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato III di questa decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«Descrizione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Paese	Territorio		Descrizione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR		Tutto il paese
	AR-1	1/2004	Tutto il paese ad eccezione delle Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego
	AR-2	1/2004	Le Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego
Bulgaria	BG		Tutto il paese
	BG-1	—	Come descritto nell'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (come modificato da ultimo)
	BG-2	—	Come descritto nell'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (come modificato da ultimo)
Brasile	BR		Tutto il paese
	BR-1	—	Come descritto nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ⁽²⁾ (come modificato da ultimo)
Serbia – Montenegro	CS		Tutto il paese come descritto nell'allegato II, parte I della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (come modificato da ultimo)
Malaysia	MY		Tutto il paese
	MY-1	95/1	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

⁽¹⁾ GU L 146 del 14.6.1976, pag. 15.⁽²⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.»

ALLEGATO II

«PARTE II

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna d'allevamento	Conigli domestici o leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR	C	C	C	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-1 (1)	C	C	C	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-2 (1)	A (2)	A (2)	C	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AU	Australia	A	A	A	A	D	A	A	A	XXX	A	D	A
BG	Bulgaria BG	D	D	D	A	D	A	D	D	XXX	A	D	XXX
	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	D	A	A	D	XXX	A	D	XXX
	Bulgaria BG-2	D	D	D	A	D	A	D	D	XXX	A	D	XXX
BH	Bahrain	B	B	B	B	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Brasile BR-1	C	C	C	A	A	A	C	C	XXX	A	A	XXX
BW	Botswana	B	B	B	B	XXX	A	B	B	A	A	XXX	XXX
BY	Bielorussia	C	C	C	B	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna d'allevamento	Conigli domestici o leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	XXX	A	A	XXX
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
CN	Rep. pop. cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
CO	Colombia	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
CS	Serbia e Montenegro	A	A	D	A	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX
ET	Etiopia	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
GL	Groenlandia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	XXX	A	A	XXX
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX
IN	India	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
IS	Islanda	B	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
KE	Kenia	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
KR	Corea (Rep.)	XXX	XXX	XXX	XXX	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
MA	Marocco	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna d'allevamento	Conigli domestici o leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX
MK	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (1)	A	A	B	A	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
MU	Mauritius	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	XXX	A	D	XXX
MY	Malesia MY	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Malesia MY-1	XXX	XXX	XXX	XXX	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
NA	Namibia (1)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	XXX
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
PY	Paraguay	C	C	C	B	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	XXX	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
SZ	Swaziland	B	B	B	B	XXX	A	B	B	A	A	XXX	XXX
TH	Thailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TR	Turchia	XXX	XXX	XXX	XXX	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
UA	Ucraina	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna d'allevamento	Conigli domestici o leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	XXX
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
ZA	Sud Africa (1)	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	XXX
ZW	Zimbabwe (1)	C	C	B	A	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX

(1) Cfr. parte III del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati o essiccati.

(2) Per prodotti a base di carne preparati con carne fresca proveniente da animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

(3) Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non influenza la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la fine dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

XXX: I prodotti a base di carne contenenti carni di queste specie non sono autorizzati.»

ALLEGATO III

«PARTE IV

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle nelle parti II e III*Trattamento generico:*

- A = Per il prodotto in questione non è richiesta una determinata temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Nondimeno, per essere definito "prodotto a base di carne" il prodotto deve aver subito un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili all'esportazione di carni fresche verso la Comunità europea

Trattamenti specifici — enumerati in ordine decrescente di rigosità:

- B = Trattamento in recipiente ermetico con un valore F_0 pari o superiore a tre.
- C = A Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa.
- D = A Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C al centro della massa, oppure per i prosciutti, un processo di fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, avente come risultato i seguenti valori:
- A_w non superiore a 0,93,
 - pH non superiore a 6,0.
- E = Per le carni essiccate o prodotti assimilati, un trattamento deve avere come risultato i seguenti valori:
- A_w non superiore a 0,93,
 - pH non superiore a 6,0.
- F = A Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.»
-